

CAPITOLO 1 – ANTECEDENTI

PARAGRAFO IV

IL PARERE “INGENUO” DEL CONSIGLIO DI STATO

1.

Il breve testo del **parere** n. 63 pronunciato dalla seconda sezione del CdS, nell'adunanza del 27 aprile 1988, è riprodotto integralmente nell'Appendice 3. Qui ci soffermiamo soltanto sugli “argomenti” che apparvero subito infondati e incompatibili con i principi della Costituzione, contestati infatti da Luciano Zannotti, studioso di diritto ecclesiastico, nel citato saggio pubblicato nel 1990¹.

La Direzione Generale Istruzione Tecnica del Ministero della P.I. aveva chiesto in data 20 gennaio il parere del CdS in ordine al seguente tema: «*Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche*», originato – come s'è detto – dal caso di Cuneo. In particolare il Ministero voleva sapere

se le *disposizioni* di cui all'art. 118 del R.D. 30/4/1924 n. ro 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26/4/1928, n. ro 1297, concernenti la esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.

Vanno subito fatte due precisazioni: innanzitutto l'ipotetico contrasto non è solo o tanto “con il nuovo assetto normativo” stabilito dal neoConcordato, bensì con i ben più pregnanti principi e diritti sanciti nella Costituzione, e inglobati nelle Intese fra Stato e alcune confessioni². In secondo luogo, come sottolinea Zannotti, si ha abrogazione tacita di una norma anche quando essa viene privata dell'originario supporto giuridico su cui si fonda.

Per rispondere al quesito del Ministero, i Consiglieri del CdS ricorrono pressappoco agli stessi “argomenti” che abbiamo visto nella nota del Viminale del 1985 e nella sentenza del pretore di Roma del 1986 (par. II, punti 1 e 2), e

soprattutto a quelli esposti due mesi prima da Giuseppe Dalla Torre in un articolo che esamineremo ora.

La conclusione di questi luminari del diritto è che le antiche disposizioni sull'esposizione del crocifisso nelle scuole «*non attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria*», e quindi «*deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti*».

Le “argomentazioni” del CdS ripetono in sintesi – e quasi alla lettera – quelle esposte, in maniera più articolata e giuridicamente motivata, da Giuseppe Dalla Torre in un articolo del febbraio 1988³. L'intento dello studioso era di escludere che si potesse applicare il criterio dell'abrogazione tacita alle norme sul crocifisso, dopo che era stato cancellato il principio della “religione di Stato”. Dalla Torre si chiede – come si è poi chiesto il Ministero della P.I. e il CdS – se vi sia incompatibilità «*fra le disposizioni in esame e l'art. 1 del Protocollo addizionale [del neoConcordato]; se, cioè, possa parlarsi di abrogazione tacita*». Naturalmente non si chiede se vi sia incompatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità, e con i diritti di libertà in materia religiosa. Per negare che possa essere applicato il criterio dell'abrogazione tacita alle norme in questione, Dalla Torre deve asserire che «*la normativa sui “crocifissi” non è in alcun modo legata al presupposto del confessionismo di Stato, reintrodotta con i Patti lateranensi del 1929*». Da un lato, ha ragione: le norme non poggiano sul presupposto dei Patti lateranensi; ma, dall'altro, dimentica che esse trovano il loro fondamento nell'art. 1 dello Statuto albertino, pur avendo egli stesso citato le disposizioni risalenti all'inizio del Novecento riguardanti la presenza del crocifisso nelle sedi statali. Anziché riconoscere che quelle norme rappresentano una delle concrete attuazioni dell'art. 1 della Statuto del Regno, Dalla Torre ritiene che la presenza del crocifisso «*risponde ad un'autonoma determinazione dello Stato in rapporto ad un dato di fatto*», che, secondo lui, non sarebbe assolutamente il principio della “religione di Stato”, ma si riferirebbe «*al sentire comune, all'alto significato morale che l'immagine non può non avere anche per i non cristiani e per i non credenti*». Infatti conclude l'articolo affermando che il crocifisso «*sembra, in qualche modo, uno dei “segni” attraverso i quali si esprime una componente essenziale dell'identità degli italiani*». Identità in cui, tuttavia, milioni di cittadini italiani non si riconoscono affatto.

Anni dopo, Dalla Torre ribadirà con maggiore convinzione questi concetti, commentando su *Avvenire* (14 novembre 2001) il provvedimento di due dirigenti scolastici che – scrive – «*in presenza di qualche studente islamico hanno chiuso le scuole per il Ramadam (nel Cuneese) o hanno tolto il crocifisso dall’aula (nell’Aquilano)*». Premesso che quei provvedimenti «*non sono neutrali, asettici, imparziali*» (ma lo è forse l’esposizione obbligatoria del crocifisso?), egli sostiene che

esiste una identità italiana: questa identità è stata forgiata dal cattolicesimo e non può – anche se lo si volesse – essere cancellata [...] Attenzione: non si vuol dire che la scuola pubblica debba divenire apparato confessionale. [*Non sia mai detto!*]

Per quanto poi riguarda, in particolare, l’esposizione del crocifisso nelle scuole, così come più in generale negli uffici pubblici e nelle aule giudiziarie, si potrebbe notare che esso è *adempimento dovuto sulla base di disposizioni tuttora in vigore* [!], **già passate** – dopo la modifica concordataria del 1984 – **al vaglio di legittimità**, comunque non derogabili da un qualsiasi amministratore pubblico.

Nel momento in cui Dalla Torre scriveva, l’unico “vaglio di legittimità” a cui la normativa sul crocifisso era stata sottoposta consisteva nella sentenza 439/2000 della Corte di Cassazione, che – al contrario di quanto egli ritiene e fa intendere – ne aveva riconosciuto l’incompatibilità con principi e diritti costituzionali. Non a caso Dalla Torre non si riferisce mai alla Legge fondamentale della Repubblica; e preferisce concludere con una lunga citazione tratta dall’articolo della Ginzburg, per ripetere con lei, ancora una volta: «*il crocifisso rappresenta tutti*».

2.

Tornando al *parere* del CdS, lo Zannotti non risparmia osservazioni sarcastiche nel commentarlo. «L’organo amministrativo – scrive – si limita **sbrigativamente** ad affermare che le modifiche apportate dal nuovo concordato sono ininfluenti a condizionare la vigenza delle norme regolamentari in questione, per il semplice motivo che i Patti lateranensi, così come l’accordo di revisione del 1984, di esse non fanno alcuna menzione [...] e risultano in realtà preesistere ai Patti lateranensi e rispetto a questi non sono mai state poste in contrapposizione».

Proprio l'ultimo rilievo – prosegue Zannotti – mostra con evidenza la debolezza del ragionamento che è **insolitamente troppo semplicistico, sino ad apparire quasi ingenuo**. Non ci sarebbe infatti nemmeno bisogno di notare che le norme che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche non sono mai entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie dal momento che poggiano tutte sulla medesima logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata, si fondano tutte sullo stesso principio della religione cattolica come culto nel quale si identifica il potere pubblico, aderendo in sostanza alle sue motivazioni teologiche. Il fatto che nel nuovo concordato manchi qualsiasi riferimento esplicito al problema del crocifisso non può comunque far ignorare il rilievo che i provvedimenti relativi, **proprio in quanto intimamente legati al principio della religione di stato, debbano ritenersi abrogati**⁴.

Infatti, se il neoConcordato conferma che in Italia non c'è più **la** religione di Stato, l'effetto deve necessariamente ripercuotersi su «*tutte quelle norme alle quali lo stesso principio forniva il supporto giuridico e ideologico e che avevano il preciso significato di riempire una formula altrimenti vuota*».

Mi sembra insomma chiaro – prosegue Zannotti – che l'abrogazione di un principio giuridico debba portare con sé anche l'abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento; non avrebbe alcun senso eliminare il primo e lasciare intatte le seconde [...] sostenere che l'introduzione di una nuova disciplina debba necessariamente comportare anche un riferimento alle norme da eliminare equivale a **far finta che il criterio dell'abrogazione implicita non esista** [...] È noto infatti che, pure nella complessità del fenomeno, per tacita abrogazione si intende la cessazione di efficacia di una norma nel caso di incompatibilità fra questa ed una successiva, oppure nel caso di nuova regolamentazione della materia [...] così come si ammette l'implicita abrogazione di un atto amministrativo quando viene a mancare **l'interesse pubblico** che quell'atto giustificava. [...] La disciplina amministrativa in esame deve ritenersi superata, a meno di affermare che c'è un **altro interesse pubblico** il quale, sostituendosi al precedente, continua a giustificarla; ma nella fattispecie anche questo sembra difficilmente sostenibile⁵.

A questo proposito Zannotti osserva che il CdS avrebbe potuto basare il proprio parere appunto sul contenuto storico-culturale del crocifisso – in quanto “*interesse pubblico*” – e richiamare un orientamento utilizzato fino ad allora dalla dottrina e dalla giurisprudenza (anche costituzionale) al fine di conservare le antiche norme penali di tutela della confessione cattolica: non più per la sua qualità di “religione di Stato”, bensì per il suo rilievo sociale, in quanto religione largamente maggioritaria. Su questo aspetto – a cui si fa un breve cenno soltanto all'inizio del parere – il CdS avrebbe potuto far leva per argomentare la sua risoluzione con meno ingenuità; tanto più che la Corte Costituzionale non aveva ancora pronunciato la sentenza 203/89 sul principio di laicità, né aveva incominciato a dichiarare l'incostituzionalità delle norme penali che attribuivano garan-

zie particolari alla confessione cattolica. È vero che la Consulta, ritenendo non più valide le considerazioni di ordine statistico in materia di religioni, aveva già invitato il legislatore ad estendere semmai la medesima misura protettiva a tutti i culti (in ossequio al principio di uguaglianza); ma applicare una soluzione del genere ai simboli di altre religioni – cioè imporne l'esposizione a fianco del crocifisso – non è ovviamente pensabile. Del resto, di fronte all'inerzia del potere legislativo ed esecutivo, la Corte Costituzionale ha poi deciso (come s'è già accennato) di cancellare semplicemente le norme penali favorevoli soltanto alla religione cattolica. Il giudizio di Zannotti sul **parere** del CdS è quindi drastico:

Appena se ne ragiona senza pregiudizi ci si rende conto che le giustificazioni del crocifisso, così come di ogni altra forma di confessionismo statale, sono divenute ormai inconsistenti, anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale del paese e ai principi costituzionali che impongono il rispetto di ciascuno per le convinzioni degli altri e **la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici**. [...] Risulta anzi persino ovvio che l'immagine religiosa è in realtà discriminante nei confronti di tanti cittadini, anche cattolici oltre che non cattolici e non credenti, e che essa non può essere giudicata come un segno di tolleranza quanto piuttosto come un elemento di vera e propria divisione fra chi si sente protetto dalla sua presenza e chi invece avverte di essere escluso in quanto eterogeneo rispetto all'identità culturale stabilita dalle istituzioni. [*L'esposizione del crocifisso*] manifesta l'inequivoca volontà di porre il culto cattolico al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano [...] La sua presenza comunica una implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune [...]

In una scuola che si identifica con il metodo scientifico e il rispetto per le convinzioni personali vengono meno anche tutti i motivi posti a giustificazione della presenza del crocifisso. Sostenere il contrario, come fa il Consiglio di Stato, significa aver nostalgia del passato [...] Il parere del tribunale amministrativo, oltre che giuridicamente debole, risulta grave perché manifesta ancora l'incapacità di separare gli interessi della comunità civile dagli interessi di tipo strettamente religioso⁶.

Su questo famigerato **parere** ha recentemente espresso interessanti considerazioni Guido Fubini, in una nota apparsa su "Ha Keillah" (dicembre 2003): «Il Consiglio di Stato ha detto una sciocchezza quando ha affermato che il crocifisso è un simbolo universale [...] Le norme fasciste del 1923 devono ritenersi **abrogate perché incompatibili** con lo spirito del nuovo Concordato del 1984 ma anche **con la** lettera della **legge 8 marzo 1989 n. 101**, che è posteriore a tale pronuncia, il cui articolo 11 dispone che "*Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione*"». Un

riferimento di cui né i ministri dell'Istruzione hanno tenuto alcun conto, né tanto meno le correnti politiche che sbandierano il **parere** del CdS come se fosse il *verbo*.

3.

Anche Livio Raparelli, il direttore didattico di Ozzano, critica il parere del CdS perché «è viziato da contraddittorietà giuridica e, quel che è peggio, da provincialismo culturale». Quanto al primo aspetto, Raparelli osserva che, secondo il CdS, «sugli articoli della nostra Carta costituzionale prevalgono ancora i Regi Decreti firmati dal cavalier Benito Mussolini».

È pur vero – scrive – che il Consiglio di Stato, con residuo pudore, non arriva ad affermare l'obbligatorietà [*del crocifisso*], ma resta comunque grave non averne sancito la tacita prescrizione. Va detto infine che non farà certo piacere a tutti i sinceri cattolici quel riferimento al decreto mussoliniano che degrada un simbolo della loro religione a banale suppellettile scolastica.

Quanto al profilo culturale, Raparelli rifiuta la definizione attribuita dal CdS al crocifisso – “simbolo di tutta la cristianità” – perché dovremmo allora dedurre che

i cristiani della Federazione delle Chiese Evangeliche che, tra i primi, hanno contestato la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche (Risoluzione del 31 marzo 1988) sono, secondo il dotto parere del Consiglio di Stato, **fuori dalla cristianità**. [...] Nel testo del Consiglio di Stato traspare, invece, una sorta di visione, provinciale ed intollerante, per la quale esisterebbe un “*copyright*” valoriale, emanazione della concezione cattolica del mondo.

Anche sul terreno culturale, conclude Raparelli, si tratta semplicemente di riaffermare «quei principi di pluralità, di democrazia e di reciproco rispetto e tolleranza che sono alla base del nostro ordinamento statuale».

Solo *l'Unità* diede subito grande rilievo al *parere* del CdS, anticipando gli altri quotidiani con un servizio di Annamaria Guadagni sulla prima pagina del 12 giugno. Il giorno dopo, la professoressa Migliano invia al direttore alcune “riflessioni” sul documento, ricordando che «il crocifisso non ha – nemmeno per tutti i cristiani – la stessa valenza».

Le convinzioni religiose riguardano la libertà di coscienza di ciascuno – *osserva* – e non possono essere regolate dallo Stato (se è laico) né da un pronunciamento di voti che, da un lato, costrin-

gerebbe i singoli a dichiarare la propria opinione in fatto di religione, e, dall'altro, conculcherebbe la scelta della minoranza.

Perciò non è ammissibile che il Consiglio di Stato o un ministro si elevino a tutori della nostra coscienza, sostenendo che il crocifisso non può “*costituire motivo di costrizione della libertà individuale*”. Il rispetto dovuto alla libertà di coscienza di ciascuno dovrebbe impedire di decidere per gli altri ciò che deve o non deve essere considerato offensivo o costrittivo o discriminatorio. Tanto più che il crocifisso è di fatto discriminante, dato che solo questo simbolo è **imposto** nelle scuole statali. [...]

Le passate battaglie per il servizio civile – *conclude la professoressa* –, per la propaganda sui metodi anticoncezionali, per la regolamentazione dell'aborto, hanno comportato iniziali incomprensioni e repressioni. Occorrerà rifare di nuovo quelle stesse esperienze dolorose anche per affermare la laicità dello Stato?

In effetti, se non altrettanto dolorose, si sono dovute poi ripetere simili logoranti esperienze per affermare che è quanto meno legittimo contestare la presenza del simbolo cattolico nelle sedi dello Stato, come dimostrano i cinque processi penali conclusi con la più volte citata sentenza assolutoria della Corte di Cassazione. Tuttavia le argomentazioni del **parere** del CdS e le sue conclusioni continuano a essere citate da coloro che si oppongono alla rimozione del simbolo cattolico dalle aule scolastiche e dalle altre sedi di istituzioni statali. Per esempio, ad alcuni insegnanti del liceo scientifico “Donegani” di Sondrio, che si erano rivolti alla rivista *Nuova Secondaria* per sapere come potevano far rimettere i crocifissi tolti dal preside, l'avvocato Marco Valerio Santonocito scrive, nel numero di gennaio 1993, che «la risposta l'ha fornita il Consiglio di Stato». E aggiunge: «*Stupisce il fatto che il Ministero della P.I., trasmettendo a tutte le scuole il predetto parere del Consiglio di Stato, non abbia ritenuto opportuno fornire ai Capi d'istituto le conseguenti istruzioni, atte ad evitare erronee interpretazioni come quella del preside*». Per non lasciare dubbi sul proprio orientamento, ricorda la sentenza del pretore di Roma (vedi par. II, 2) e sottolinea che il crocifisso, «*unitamente agli altri arredi, fa parte, a norma dell'art. 826 del Codice Civile, del patrimonio indisponibile delle province o dei comuni fornitori*».

Per completezza va ricordato che la notizia del **parere**, data in prima pagina da *l'Unità*, viene ripresa e commentata successivamente da altri giornali: il 13 ne parlano il *Corriere della Sera*, il *Giornale*, *Il Giorno*; e *Stampa Sera*, nell'edizione pomeridiana, pubblica una lunga intervista alla professoressa di Cuneo – ripresa il giorno dopo da *Il Giornale d'Italia* – in cui sottolinea che «*quella del*

*Consiglio di Stato non è una sentenza, ma un **parere**. E come tale **opinabile**».* Una precisazione necessaria, considerato che, invece, la generalità dei commentatori ritengono erroneamente che il CdS avesse detto una parola definitiva al riguardo.

4.

Ma non solo i difensori del “crocifisso di Stato” considerano il **parere** del CdS un pronunciamento fondato e importante. Sconcerta, per esempio, il giudizio acritico di Gian Enrico Rusconi che al tema *crocifisso a scuola* dedica un intero capitolo del saggio uscito alla fine del 2000 (vedi Cap. 1 par. I, nota 1): un tema del quale questo studioso – che si proclama “laico” – si era già occupato spesso, con articoli su *La Stampa*, perché «tocca aspetti cruciali della laicità dello Stato democratico».

A conoscenza di chi scrive – *afferma Rusconi* – il pronunciamento **più autorevole** su questa materia **rimane** quello del 27 aprile 1988 della seconda sezione del Consiglio di Stato (63/1988).

Un’affermazione tanto più sorprendente in quanto egli non precisa che il presunto “pronunciamento autorevole” altro non è che un semplice **parere**, espresso da una sezione del CdS con funzioni esclusivamente **consultive**, e non da una delle sezioni con funzioni giurisdizionali; un **parere** sul quale lo stesso ministro della P.I. ritenne di poter fare così poco affidamento da decidere di trasmetterlo alle strutture periferiche *senza alcuna disposizione applicativa*, come se lo considerasse irrilevante. Inspiegabilmente Rusconi ignora del tutto la **sentenza** 439 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 1° marzo del 2000 – che si era sbarazzata esplicitamente del **parere** del CdS, come vedremo ora – e non cita neppure una delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di laicità, di libertà di coscienza, di simboli della religione cattolica. Quanto fosse disinformato sull’argomento si può comprendere da questo: che, a suo avviso, in Italia non si erano mai verificati casi tanto rilevanti, sulla questione del crocifisso, da provocare, per esempio, una **sentenza** di organi giurisdizionali; né si chiede perché il Ministero della P.I. avesse rivolto un quesito sulla materia al CdS. Cioè ignora del tutto sia gli episodi avvenuti anni prima nella scuola elementare di Ozzano e nell’Istituto Tecnico di Cuneo (dal quale ha origine appunto il **parere** del CdS!), sia i procedimenti penali iniziati nel 1994 e conclusi davanti alla Cassazione. Invece Rusconi si sofferma soltanto su un caso avvenuto in Germa-

nia dove, nel 1995, la Corte federale di Karlsruhe dichiarò incostituzionale l'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole della Baviera: fatto al quale accenna anche la sentenza della Cassazione. Quanto al **parere** del CdS, pur richiamando gli interventi di alcuni studiosi che lo avevano disapprovato con fermezza⁷, Rusconi non tiene in alcun conto i loro commenti che ne sottolineano le contraddizioni e gli argomenti inaccettabili sotto il profilo costituzionale.

Su questo famigerato **parere**, l'ultimo e davvero *più autorevole* giudizio – giuridicamente definitivo – l'ha espresso appunto la sentenza della Cassazione (riprodotta nell'Appendice 1), che richiama ripetutamente la giurisprudenza costituzionale, ovviamente sconosciuta agli estimatori (anche sedicenti “laici”) del Consiglio di Stato. Infatti, per quanto riguarda l'esposizione del crocifisso nelle scuole statali, il punto 7 della sentenza afferma:

Neppure è sostenibile la giustificazione collegata al valore simbolico di un'intera civiltà o della coscienza etica collettiva e, quindi, secondo un successivo parere del consiglio di stato 27.4.1988, n. 63, «universale, indipendente da una specifica confessione religiosa». [...] Nel nostro ordinamento **la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost.**, come ha recentemente ricordato corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato [*che*] «la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il **divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi**, tra i quali sta per l'appunto **la religione**». E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del **solo crocifisso**.

D'altro canto – *prosegue la sentenza* – la motivazione del consiglio di stato, [...] è stata **espressamente superata** da corte cost. 329/97 cit., che ha evidenziato come la visione, strumentale alle finalità dello stato, della religione cattolica come “religione dello Stato” «stava alla base delle numerose norme che, **anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari**, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose ammesse nello Stato»; che **è all'evidenza il caso anche delle norme sull'esposizione dell'immagine del crocifisso**. [...]

Il rapporto di **incompatibilità** – nel detto parere **sbrigativamente ritenuto insussistente** – con i sopravvenuti Accordi del 1984, rilevante per l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone, quindi, direttamente **non** con quelle norme regolamentari bensì **con il loro fondamento legislativo**: l'art. 1 dello statuto albertino espressamente dichiarato non più in vigore “di comune intesa” (preambolo del prot. Add.) con la Santa Sede⁸.

In margine alle discussioni intorno al **parere** del CdS merita riportare quanto Michele Serra scrive (ovviamente non sotto il profilo giuridico), su *l'Unità* del 16 luglio 1988, a proposito della

professoressa di Cuneo spacciata dalle cronache come sediziosa anticristo o (in rari casi) come temeraria eroina per il semplice fatto di essersi opposta all'obbligo del crocifisso [...] Passato il clamore delle polemiche e perduta formalmente la sua battaglia dopo la sentenza [ahi!] del Consiglio di Stato, si sente sola. «Non si sa dove siano spariti i vari Galante Garrone, Luigi Firpo, Norberto Bobbio, Lietta Tornabuoni... Del resto anche *l'Unità*, purtroppo, dopo aver riportato in prima pagina la notizia del suddetto parere del Consiglio di Stato, non ha espresso neanche un commento di parte». [...] I giornalisti e gli intellettuali – *prosegue Serra, rivolgendosi alla professoressa che gli aveva scritto* – fanno quello che possono: quasi sempre troppo poco. Ma non credo che tu debba sentirti in alcun modo sola o sconfitta. Hai la solidarietà di moltissime persone che, proprio perché rispettano la religione e i suoi simboli, non amano la loro imposizione burocratica, che avvilisce in un colpo solo la dignità della Repubblica e quella della Chiesa.

¹ Luciano ZANNOTTI, op. cit.

² Per esempio con la Tavola Valdese, 21 febbraio 1984, e con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, 27 febbraio 1989 (legge 101/1989). Si veda il punto 2. seguente, e il Cap. 4, par. I, 1.

³ Giuseppe DALLA TORRE, *Il Crocifisso nelle scuole: un problema inventato?*, in "I martedì", n. 67, febbraio 1988, riportato in "Scuola e didattica", marzo 1988, pp. 99-101.

⁴ Zannotti, cit, pp. 327-28.

⁵ Ivi, pp. 328-29.

⁶ Ivi, pp. 336-42. Sulla scia di questo *parere*, lo stesso CdS pronuncerà, pochi mesi dopo, una sentenza riguardante l'Irc e il divieto, imposto a chi non lo frequenta, di uscire da scuola; una sentenza che suscita reazioni indignate e vivaci polemiche fra le forze politiche e sui *media*. Alessandro GALANTE GARRONE così la giudica: «Una delle più brutte sentenze di quel glorioso istituto, che perfino sotto il fascismo aveva dato tante prove di coraggiosa lungimiranza e difesa del cittadino, sulle orme incancellabili di Silvio Spaventa». Vedi *La preghiera vietata*, in "La Stampa", 24 settembre 1988.

⁷ Oltre ai due autori indicati nella seguente nota 8, Rusconi cita un articolo di Marcello Montagnana, pubblicato su *Laicità*, che evidenzia «il ridicolo contenuto e l'infondata conclusione» del **parere** del CdS, già smentito nel 1989 dalla ben più autorevole **sentenza** 203 della Consulta. Cfr. Marcello MONTAGNANA, «*Come se la Costituzione non ci fosse*» – *Cittadini, fedi religiose e Stato laico*, in "Il Presente e la Storia", rivista dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, n. 60, dicembre 2001, pp. 201-25.

⁸ Sul parere del CdS hanno espresso giudizi critici anche altri studiosi: Jorg LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in G. GOZZI (a cura),

Democrazia, diritti, costituzione, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 100-25. Le argomentazioni del CdS sono recisamente stroncate da E. DENNINGER, *Il singolo e la legge universale*, in *Democrazia, diritti, costituzione*, cit.